

STATUTO ASSOCIAZIONE “NON RICONOSCIUTA” G.R.S.

ART. 1

E' istituita l'Associazione denominata G.R.S. (Gruppo Ricerche Sardegna) con sede in Oristano via Cagliari n°348. L'Associazione potrà spostare la sede principale in altre località della Sardegna, senza necessità di variare il presente statuto.

ART. 2

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile.

Essa persegue le seguenti finalità:

- a) salvaguardia, documentazione, censimento e valorizzazione dei siti archeologici e dei beni storico culturali/culturali della Sardegna antica, nell'assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di conservazione e tutela dei siti;
- b) segnalare alle competenti autorità scavi clandestini o manomissioni dei siti archeologici, anche effettuando controlli e visite periodiche;
- c) sviluppare l'interesse verso la storia antica della Sardegna, in particolare del periodo preistorico e proto-storico, anche attraverso l'istituzione di uno o più portali internet utilizzati come luogo d'incontro e scambio d'idee e informazioni;
- d) promozione e diffusione della cultura, dei culti e della storia antica della Sardegna, attraverso attività d'informazione e divulgazione aperte a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di mostre fotografiche e cinematografiche, corsi, seminari, conferenze, dibattiti e approfondimenti sui temi d'interesse specifico;
- e) presenza a manifestazioni civili, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
- f) organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- g) incentivare scambi culturali e gemellaggi con gruppi italiani e stranieri che perseguono le stesse finalità soprattutto allo scopo d'identificare eventuali similitudini tra le strutture architettoniche, la religione e le tradizioni antiche della nostra isola e quelle di altre popolazioni;
- h) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura sarda, della didattica, della conoscenza, della valorizzazione e tutela dei siti archeologici; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- i) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- j) organizzare escursioni “trekking” sugli itinerari per il raggiungimento dei siti archeologici che saranno oggetto di visite conoscitive culturali;
- k) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

ART. 3

Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. Tutti gli associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente con una quota annuale da stabilire secondo le modalità riportate nel seguente articolo.

I Soci prendono visione e accettano senza riserve le norme statutarie e regolamenti e ne fanno proprie le finalità. Gli associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi nelle forme stabilite dall'assemblea degli associati e secondo le proprie possibilità.

ART. 4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale tutti i beni acquistati dall'associazione per i fini istituzionali.

ART. 5

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

La domanda a Socio da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. Al momento della presentazione della domanda dovrà essere fornita all'associazione una autocertificazione o un certificato del casellario giudiziario dal quale si evinca che il richiedente non è stato condannato per reati contro il patrimonio in particolare per scavo abusivo, furto, riciclaggio o commercio di beni archeologici. Qualora l'Associazione venga a conoscenza che uno dei soci passi informazioni sulla posizione dei siti a fini illegali ovvero è inquisito o condannato per uno dei reati sopra riportati lo stesso verrà immediatamente espulso. L'Associazione stessa non potrà mai essere tenuta a rispondere, in alcun modo, nel caso in cui uno dei soci si renda colpevole dei fatti in argomento.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali, nonché di partecipare alle varie attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno di cui l'Associazione potrà dotarsi ove necessario. Tutti i soci verranno regolarmente avvisati via email o mediante comunicazione sul sito internet o via sms sulle attività che di volta in volta saranno organizzate. L'Associazione non sarà responsabile di eventuali infortuni o danni che possano capitare ai soci durante le escursioni e le varie attività sociali. Qualora qualche socio inviti familiari o conoscenti a partecipare a tali attività sarà responsabile d'informare gli stessi sul contenuto del presente statuto, anche per quest'ultimi l'Associazione non è responsabile di eventuali infortuni o danni che possano capitare agli ospiti durante le escursioni e le varie attività sociali. La presenza di persone non associate alle escursioni ed alle varie attività sociali dovrà essere a carattere esclusivamente occasionale.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

ART. 7

- a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito non è consentita in alcun modo la remunerazione degli associati per le loro prestazioni in ambito associativo.
- b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa.
- c) Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.
- d) Eventuali utili conseguiti dall'associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purchè comprovate a piè di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

ART. 8

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) per morosità, il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione;

- c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio (la delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci). Il Socio espulso non può più essere riproposto.

ART. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

ART. 10

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, senza limiti temporali e con diritto di voto.

ART. 11

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà normalmente entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 12

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede e riportato sul sito internet, almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto, anche via email, o sms inviato al domicilio dei Soci.

Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.

ART. 13

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 14

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni

occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino la metà più uno dei Soci.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i Soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composto da 5 membri e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati, ha funzioni di Vice Presidente il socio facente parte del Consiglio Direttivo più anziano anche qualora ricopra un'altra carica.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

ART. 16

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- c) assumere deliberazioni in merito al comportamento durante l'attività sociale dei Soci aderenti;
- d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari verso i Soci;
- e) redigere il regolamento dell'Associazione;
- f) presentare il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- g) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci (da svolgersi almeno una volta l'anno);
- h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del C.C.

ART. 18

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante, resta in carica per cinque (5) anni, tranne in casi di dimissioni anticipate, decesso, o revoca da parte dell'Assemblea. Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal membro del consiglio direttivo di età più elevata che ha funzioni di Vice Presidente. Questo sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso. Il Presidente è responsabile della gestione economica dell'Associazione, sulla base del preventivo delineato dall'Assemblea degli Associati.

ART. 19

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, predispone la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 20

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi della Sardegna che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali. Tali sezioni potranno essere istituite o soppresse senza che il presente statuto venga modificato.

ART.21

L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti, o federazioni a carattere nazionale nonché a convenzioni con enti pubblici o privati.

ART. 22

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta se non in base a deliberazione della maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci.

ART. 23

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione od ente scelti dall'Assemblea e avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

ART. 24

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

